



COMUNE DI VILLA DEL CONTE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 23/12/2011

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale

Art. 3 – Bene comune: fruizione e utilizzazione

TITOLO II – NORME DI POLIZIA RURALE

Art. 4 – Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato

Art. 5 – Atti vietati sulle strade

Art. 6 – Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

Art. 7 – Uso di esche avvelenate

Art. 8 – Emissione di odori molesti

Art. 9 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

Art. 10 – Degrado ambientale generale

Art. 11 – Spandimento di liquami e spargimento di letame

Art. 12 – Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

TITOLO III – ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

Art. 13 – Distanze per alberi e siepi

Art. 14 – Rami protesi e radici

TITOLO IV – GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 15 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Art. 16 – Canali naturali e artificiali – Irrigazione

Art. 17 – Libero deflusso delle acque

Art. 18 – Rispetto delle acque

Art. 19 – Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

Art. 20 – Esercizio della pesca

TITOLO V – LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE

Art. 21 – Difesa contro i parassiti delle piante

Art. 22 – Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

Art. 23 – Trattamenti con prodotti chimici

TITOLO VI – IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 24 – Detenzione di animali da cortile

TITOLO VII – NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 25 – Pascolo degli animali su proprietà altrui

Art. 26 – Conduzione del bestiame in transito

TITOLO VIII – ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

Art. 27 – Denuncia degli alverari

Art. 28 – Denuncia delle malattie delle api

Art. 29 – Prescrizioni e divieti

TITOLO IX – NORME DI PROCEDURA E SANZIONI

Art. 30 – Richiesta e rilascio autorizzazioni

Art. 31 – Accertamento delle violazioni

Art. 32 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 33 – Sanzioni amministrative accessorie

Art. 34 – Entrata in vigore

Art. 35 – Norma finale

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di Polizia Rurale in tutto il territorio del Comune di Villa del Conte.

2. La Polizia Rurale regola le attività ed azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative statali, regionali, comunali e gli usi vigenti, al fine di garantire la tutela del territorio comunale e delle imprese agricole nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

3. Le norme del regolamento di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade e gli spazi e luoghi pubblici.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale

1. Al servizio di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti da dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, dalla Polizia locale ovvero dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3

Bene comune: fruizione e utilizzazione

1. Ai fini del presente regolamento è considerato bene comune tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- i corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
- i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni precedentemente indicati.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto del presente Regolamento.

3. La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

4. Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.

5. L'utilizzazione di beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione dell'Autorità comunale.

TITOLO II: NORME DI POLIZIA RURALE**Art. 4****Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato**

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti più opportuni purché non provochino pericoli o disagi a persone o cose altrui. L'allevamento del bestiame deve essere fatto garantendo la protezione degli animali ed il rispetto delle norme ambientali limitando contaminazioni fisiche, chimiche o microbiologiche delle acque, del terreno e dell'aria.

2. È fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi e lotti edificabili all'interno del centro abitato, prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare a giudizio dei competenti uffici comunali di Polizia Locale e Lavori Pubblici, seguendo la procedura di ripristino dei luoghi prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 5**Atti vietati sulle strade**

1. È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata e delle scoline delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito nonché l'alterazione di forma e di uso delle stesse.

2. Inoltre, sull'intera rete viaria comunale, è vietato:

- a) imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica; a tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e/o lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari, che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto obbligo all'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
- b) abbandonare, lungo i cigli, nei fossi, ed in ogni altro spazio non specificamente destinato alla raccolta degli stessi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
- c) transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- d) transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- e) condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- f) l'occupazione, anche provvisoria, di spazi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Art. 6**Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi**

1. È fatto divieto di bruciare erbe, ramaglie, tralci, foglie stoppie nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre.

2. Nel restante periodo dell'anno, nel bruciare ramaglie, tralci, foglie, stoppie particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni e disturbi a cose e persone. Detto materiale dovrà essere di facile combustione.

3. Non si possono comunque accendere fuochi a distanza minore di mt. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai fienili, dai pagliai e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

4. Si dovrà, in ogni caso, operare in assenza di vento, ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria.

5. L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale.

6. Queste operazioni sono vietate in zona urbana, fatta salva l'accensione dei tradizionali falò secondo gli usi locali (pan e vin, metà quaresima, piroea parola, ecc.) per i quali sarà consentito l'utilizzo di ramaglie secche in quantità non superiore a 40 mc.

7. Chi accende il fuoco dovrà usare la massima diligenza e vigilare fino allo spegnimento dello stesso al fine di evitare la sua propagazione.

8. È vietato bruciare, ovunque, immondizie, rifiuti di ogni genere, materiale plastico, pneumatici, legni trattati, vernici.

9. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre allo spegnimento e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

10. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale.

Art. 7**Uso di esche avvelenate**

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Comune e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.

2. Per le esche derattizzanti o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali, le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, ad eccezione degli interventi direttamente eseguiti dall'Azienda ASL.

3. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 8**Emissione di odori molesti**

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte le soluzioni tecniche necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 9**Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi**

1. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 10**Degrado ambientale generale**

1. È vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare in stato di abbandono i terreni e le siepi ricadenti all'interno del centro abitato, in quanto può determinarsi la proliferazione di malerbe dannose ed infestanti nonché il propagarsi di insetti nocivi ed essere causa di incendi.

2. È obbligatorio effettuare lo sfalcio delle malerbe dannose e delle infestanti prima della loro produzione del seme.

3. In casi particolari è consentito l'uso di specifici diserbanti ammessi dalle vigenti normative.

Art. 11**Spandimento di liquami e spargimento di letame**

1. Devono essere rispettate le norme previste dal vigente Regolamento comunale per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Art. 12**Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche**

1. I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del piano stradale.

2. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, deve avere una larghezza non inferiore ad un metro dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. Per quel che riguarda le distanze dalla sede stradale valgono le vigenti norme del Codice della Strada.

3. Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela alla strada adiacente in modo che il solco più prossimo alla medesima rimanga aperto, fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente.

4. Qualora il fosso stradale, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare immediatamente il fossato medesimo, così come le scoline di sgrondo interpoderale.

5. In caso di inadempienza da parte del proprietario, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, si provvederà a dette operazioni a spese dei proprietari frontisti o del conduttore-coltivatore.

6. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

7. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

8. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, con dispersione di terreno o altri materiali organici (raccolta di prodotti agricoli, lavorazioni del terreno, trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, ecc..) dovrà essere effettuato da parte degli imbrattatori l'immediato ripristino della sede stradale con ripetuti interventi di pulizia, garantendo costantemente la sicurezza della circolazione, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

Le strade vicinali ed interpoderali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

TITOLO III – ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

Art. 13

Distanze per alberi e siepi

A) Per la messa a dimora di alberi di alto fusto, a filare unico, a più filari o a bosco, in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà.

B) Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a mt. 3.

C) Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a contropalliera deve osservarsi la distanza di mt. 1,5 dal confine di proprietà.

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade comunali e vicinali prive di scarpata dovranno essere piantati ad un distanza minima di mt. 2 dal bordo esterno della banchina.

Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della scarpata stessa sarà pari a mt. 2.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di mt. 3. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di mt. 5.

Tali distanze potranno, su istanza motivata, essere derogabili fino a un limite minimo di mt. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

D) Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse nel momento in cui superano le altezze previste dal codice civile.

E) sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi A), B), C), D), a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato nelle forme di legge.

F) Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali.

G) Le distanze sopra specificate si applicano in tutto il territorio comunale.

H) Misura delle distanze:

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro o del recinto stesso.

D) Definizione di alberi di alto fusto e non d'alto fusto: si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.

L) Area di rispetto per incolti: nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 2 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

M) Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

N) Nel caso le piantagioni siano a confine con strade valgono le norme del Codice della Strada.

Art. 14 **Rami protesi e radici**

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

2. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

3. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, qualora non sia possibile smaltirlo in compostaggio in una concimaia attiva, deve essere smaltito al CeRD (Centro di Raccolta Differenziata solo per privati cittadini) o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire il ricovero di animali.

4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

6. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del competente ufficio Lavori Pubblici comunale.

7. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

8. Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, si procederà applicando le norme del Codice della Strada.

TITOLO IV: GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 15

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

1. Ferma restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Art. 16

Canali naturali e artificiali – Irrigazione

1. I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

2. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

3. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 17

Libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

4. Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

5. Al fine di non restringere o ostacolare il normale flusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

6. Per la messa a dimora degli alberi ad alto o medio fusto è necessario arretrarsi di almeno un metro dalla linea superiore del ciglio del fosso e, comunque, a non meno di due metri dall'asse del fosso; per le viti, arbusti, siepi rive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, e, comunque, a non meno di mt. 1,50 dall'asse del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dal codice civile in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia.

7. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.

8. È vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami e altri materiali i fossi e i canali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

9. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

10. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.

11. Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, e per i fossi considerati di pubblica utilità, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali si stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che in caso negativo provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

12. Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

13. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

14. È vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

15. Nei vari casi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che

l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..

Art. 18

Rispetto delle acque

1. È vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.
2. È altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.
3. È oltremodo vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, sia pubbliche che private, materiali putridi o sostanze inquinanti.
4. In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 19

Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

1. In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 200 dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.
2. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a 30 mt.

Art. 20

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura è regolato dalla vigente normativa regionale in materia nonché dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Padova che disciplina anche l'esercizio della semina, della coltivazione, dell'acquacoltura e piscicoltura.

TITOLO V: LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE

Art. 21

Difesa contro i parassiti delle piante

1. I proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:
 - a) Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
 - il cancro colorato del platano;
 - la processionaria del pino.
 - b) Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
 - il bruco americano;
 - il cancro del cipresso;
 - la grafiosi dell'olmo.

Art. 22**Prevenzione e lotta contro i parassiti e le piante**

1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante riguarda il rispetto delle seguenti norme:

1.1. Vendita di piante e sementi

Vista la facilità del propagarsi di numerose patologie attraverso questo materiale di moltiplicazione si richiede quanto segue:

- Potranno essere vendute nel territorio comunale solamente i materiali di moltiplicazione esenti da malattie riconosciute gravi e/o da quarantena da parte del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Nel caso sia richiesto, dovranno essere accompagnate dalla documentazione fitosanitaria richiesta (Passaporto);
- Nel caso di vivaisti che effettuano la vendita, questi devono essere autorizzati dalle autorità competenti (per il Veneto il Servizio Fitosanitario Regionale);
- Le sementi devono riportare, nella confezione, gli estremi autorizzativi dell'ente preposto.

1.2 Trattamenti con prodotti fitosanitari**A) In ambito professionale**

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari se fatto in modo scorretto può arrecare danno all'ambiente e fastidio a terzi e per questo sono stati previsti i seguenti punti:

- Per l'utilizzo di prodotti Fitosanitari: Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi (XN) è obbligatorio il possesso da parte dell'operatore, del patentino rilasciato dagli organi competenti;
- Possono essere utilizzati solamente i prodotti autorizzati per la coltura trattata;
- Possono essere utilizzati i prodotti solamente nei tempi previsti dall'etichetta del prodotto utilizzato;
- Le attrezzature utilizzate devono essere idonee all'uso ed evitare al massimo la dispersione del prodotto al di fuori della coltura trattata;
- È vietato effettuare i trattamenti fitosanitari durante il periodo di fioritura delle colture per evitare danni agli insetti pronubi;
- Gli appezzamenti trattati devono essere segnalati con apposita segnaletica di pericolo.

B) In ambito Hobbistico

Per l'effettuazione dei trattamenti in ambito hobbistico e/o familiare non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari, il cui utilizzo è riservato esclusivamente all'uso professionale.

Per questo utilizzo sono autorizzati i prodotti contrassegnati come presidi medico chirurgici (PMC) ed i prodotti per piante ornamentali (PPO), entrambi di libera vendita.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, l'emissione di odori molesti durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari è ammesso se il prodotto è registrato per la coltura ed è utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta .

È imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al precedente art.6 del presente Regolamento.

È fatto obbligo a chi utilizza sostanze fitosanitarie per la protezione delle colture comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari deve essere fatto secondo quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati e con le modalità previste delle leggi in materia.

L'uso non conforme di sostanze pericolose è oggetto di sanzioni amministrative, fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale.

Art. 23

Trattamenti con prodotti chimici

1. L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente.

2. Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- consegnare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari presso gli appositi contenitori del Ce.R.D. (Centro di Raccolta Differenziata solo per privati cittadini) mentre gli agricoltori dovranno consegnare i contenitori vuoti ad un soggetto autorizzato alla raccolta di rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente in materia ambientale.
- non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali bensì nella pompa di distribuzione;
- non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

TITOLO VI: IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 24

Detenzione di animali da cortile

1. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a:

- mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;
- evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza.

TITOLO VII: NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 25

Pascolo degli animali su proprietà altrui

1. Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso scritto del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti.
3. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.
4. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 26

Conduzione del bestiame in transito

1. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Villa del Conte deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.
2. I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese" la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo, il consenso scritto dei proprietari ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.
3. Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.
4. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
5. Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.
6. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

TITOLO VIII: ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

Art. 27

Denuncia degli alveari

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), anche tramite le associazioni di produttori apistici, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'ASL almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.

3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

Art. 28

Denuncia delle malattie delle api

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'ASL le malattie accertate o sospette.

Art. 29

Prescrizioni e divieti

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

3. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.

4. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:

- a) alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
- b) ai confini di proprietà;

5. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.

6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 4 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.

7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'ASL.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

TITOLO IX: NORME DI PROCEDURA E SANZIONI

Art. 30

Richiesta e rilascio autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione comunale con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

2. Per decidere sull'istanza, l'Amministrazione comunale, si avvale degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

3. Con le autorizzazioni o le concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità comunale ritenga di imporre in caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Art. 31

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

3. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio possono adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 50 e 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 32

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e per le violazioni alle Ordinanze comunali, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; quindi l'importo da indicarsi nel verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di sessanta (60) giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è pari al doppio del minimo edittale ed individuata in € 50,00 oltre all'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

2. Per chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 10 – 11 – 12 del presente regolamento la sanzione amministrativa viene elevata ad una somma da € 137,55 a € 550,20 oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII: Esercizio dell'apicoltura, si applicano le seguenti sanzioni:

- violazione dell'art. 27 € 100,00;
- violazione dell'art. 28 € 400,00;
- violazione dell'art. 29, commi 1, 2, 3 e 4, € 500,00;
- violazione dell'art. 29, comma 5, € 50,00;
- violazione dell'art. 29, comma 7, € 400,00.

Art. 33

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24/11/1981 n. 689.

2. L'organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente Ufficio comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.

3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d'Ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. Dallo stesso giorno sono abrogate tutte le altre disposizioni, regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

Art. 35

Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.